

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

| | |
|--|----------|
| Approvazione di uno scambio di note | 3 |
| Indice | 5 |

1 Approvazione di uno scambio di note

385 Al titolo dei decreti federali si applicano le regole indicate qui di seguito.

L'atto dell'UE in questione va di norma citato con il suo numero (ad es. «direttiva 2010/230/UE»). Per gli atti normativi emanati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) va mantenuta la vecchia terminologia, ad es. «direttiva 2008/115/CE». Il titolo non va riprodotto per esteso, ma riassunto in forma quanto possibile sintetica. Il titolo esatto dello scambio di note è poi precisato nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto (cfr. n. marg. 213).

Esempio:

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2009 6915](#)

Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire figurante nella GU), si può utilizzare quest'ultimo, senza che occorra in tal caso precisare il numero dell'atto.

Esempio:

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2009

Se l'atto normativo dell'UE dispone soltanto di un titolo breve non ufficiale ma il cui uso è generalizzato, si può utilizzare tale titolo, purché sia aggiunto tra parentesi il titolo numerico dell'atto. Tale possibilità è nondimeno esclusa se nelle altre due lingue ufficiali non può essere trovato un titolo adeguato (cfr. inoltre n. marg. 135).

Esempio:

Decreto federale

che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 18 giugno 2010

→ [*RU 2010 5925](#)

A differenza di quanto previsto per il titolo dello scambio di note (cfr. n. 8), in cui le Parti contraenti sono indicate per esteso, nel titolo del decreto federale «Unione europea» e «Comunità europea» sono sostituite dalle rispettive abbreviazioni, «UE» e «CE».

La nozione di trasposizione va utilizzata soltanto se il decreto contiene una o più leggi federali o modifiche delle stesse. In tal caso il decreto reca il titolo «Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note ...» oppure «Decreto federale che approva lo scambio di note ... e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge ...)» (cfr. n. marg. 197).

Indice

- 3 -

385 3

- A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e
di Dublino 3